



Confindustria Ascoli Piceno

Regolamento I

Criteria di costituzione e composizione delle Sezioni di Categoria (Art. 9 Statuto)

In adempimento a quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto con il presente Regolamento si provvede a disciplinare il meccanismo di costituzione, composizione e scioglimento delle Sezioni di Categoria.

Art. 1 - Definizione

Per la migliore tutela degli interessi delle associate l'Associazione si articola in Sezioni di Categoria.

Art. 2 - Competenze

Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, la costituzione e lo scioglimento delle Sezioni sono di competenza della Giunta mentre l'assegnazione delle imprese associate alle singole Sezioni di categoria spetta al Consiglio Direttivo.

Sia in fase di adesione che durante il rapporto associativo l'impresa può avanzare richiesta di inquadramento nella Sezione di propria competenza e/o interesse a condizione che sussistano motivazioni oggettive.

Sentito il parere delle imprese interessate, riunite appositamente in assemblea sezionale, la Giunta ha facoltà di raggruppare e suddividere le Sezioni già costituite in conformità alle nuove necessità organizzative e di costituirne delle nuove.

L'Assemblea di Sezione può proporre al Consiglio Direttivo dell'Associazione la nomina di propri rappresentanti in enti o organismi esterni.

Art. 3 - Costituzione

Per la costituzione di una nuova Sezione occorre che sia presentata alla Giunta specifica richiesta sottoscritta da parte di almeno cinque associate che occupino complessivamente più di 100 addetti e che svolgano il medesimo ambito di attività.

Nel caso in cui la richiesta sia sottoscritta da parte di almeno tre aziende anche occupanti meno di 100 dipendenti, la Giunta può decidere la costituzione della Sezione in base a valutazioni di opportunità.

La Giunta, sentiti i Presidenti delle Sezioni di appartenenza delle imprese istanti, esamina la richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.

Nel caso la richiesta di costituzione di nuova Sezione venga a compromettere la permanenza della o delle Sezioni di origine la Giunta provvede ad interpellare i competenti Presidenti di Sezione prima di addivenire alle conseguenti deliberazioni.

Art. 4 - Composizione

Le Sezioni di categoria raggruppano, di norma, le imprese che esercitano lo stesso ramo di attività.

Le imprese che esercitano nello stesso tempo distinti rami di attività sono iscritte contemporaneamente nelle Sezioni di categoria corrispondenti.

In tal caso l'attribuzione del voto in ciascuna Sezione di appartenenza viene calcolato sulla base della quota contributiva imputata, su richiesta dell'impresa interessata a ciascuna attività di riferimento delle diverse Sezioni. Nel caso in cui la quota contributiva riferita alla singola sezione sia inferiore al minimale, l'azienda ha la facoltà di pagare la differenza fino al raggiungimento del minimale. In caso contrario non ha diritto di elettorato passivo e attivo nella sezione.



Confindustria Ascoli Piceno

Le imprese esercenti attività per le quali non è possibile costituire una apposita Sezione sono raggruppate nella Sezione "Industrie varie" o nella Sezione che inquadra aziende che applicano il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 5 - Trasferimento

Su richiesta dell'Impresa interessata, qualora sussistano motivazioni oggettive, il Consiglio Direttivo provvede all'inquadramento della stessa in altra Sezione.

Art. 6 – Rappresentanti

Al momento della costituzione di una nuova Sezione, il Presidente di Confindustria procede alla Convocazione della Assemblea Sezionale per gli adempimenti di cui all'art. 12 dello Statuto.

Gli organi ed i rappresentanti della Sezione così nominati restano in carica sino allo scadere temporale del mandato in rinnovo per il biennio di cui all'art. 34 penultimo comma.

Art. 7 Funzionamento

Per il funzionamento delle Sezioni Organizzative vale quanto disposto al Titolo III dello Statuto.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della delibera di approvazione da parte della Giunta.

Art. 9 - Norma transitoria

Viene fatta salva la composizione organizzativa esistente alla data di approvazione del presente regolamento, indipendentemente dalla consistenza numerica delle medesime, e che prevede le seguenti Sezioni:

1. EDILIZIA
2. MATERIALI DA COSTRUZIONE
3. SISTEMA MODA
4. LEGNO
5. METALMECCANICA
6. NAVIGAZIONE ED ATTIVITA' PORTUALI
7. CHIMICA, GOMMA, PLASTICA
8. ALIMENTARI
9. TERZIARIO INNOVATIVO
10. TRASPORTI E LOGISTICA
11. IMPIANTISTI E TELECOMUNICAZIONI
12. INDUSTRIA ALBERGHIERA E TURISMO
13. GRAFICHE E CARTOTECNICHE
14. SANITA' PRIVATA
15. ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE
16. INDUSTRIE VARIE

Redatto dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29/11/2004

Approvato dalla Giunta nella riunione del 30/11/2004

Modificato dalla Giunta nella riunione del 22/09/2008

Modificato dalla Giunta nella riunione del 17/05/2012